



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - art. 32-ter CGS previgente - apertura e conclusione del procedimento disciplinare – termini – perentorietà – non sussiste-

Descrizione

Come chiarito dalle Sezioni Unite del Collegio di garanzia del Coni con decisione dell'8 marzo 2017, n. 25, la disposizione normativa di cui all'art. 32-ter precedente CGS, integralmente mutuata dall'art. 44, comma 4, CGS CONI, *non contiene un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare*". Né rileva il richiamo all'art. 38 CGS vecchio rito dal quale *"si può dedurre che il riferimento alla perentorietà si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un'applicazione alla fase precontenziosa"*.

Stagione Sportiva

2019-2020

Numero

n. 31/CFA/2019-2020/D

Presidente

Torsello

Relatore

Stigliano Messuti

Riferimenti normativi

art. 32-ter CGS previgente, ora art. 118 CGS

Provvedimenti

SEZ UNITE - DECISIONE N. 0031/CFA del 12 dicembre 2019 – (SIG. SAVARESE BIAGIO/PROCURA FEDERALE) n. 59/2019 – 2020 Registro Reclami